

Comune di Piandimeleto (Provincia di Pesaro e Urbino)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANDIMELETO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE _____ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CITTADINANZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE SOCIALE PER IL BIENNIO APRILE 2026 – MARZO 2028, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER PARI PERIODO.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella
Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di PIANDIMELETO, con sede via Giacomo Matteotti, n. 15 - 61026 Piandimeleto C.F. 00360560411 nella persona di Massimiliano Valeriani che agisce esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali giusto il decreto sindacale n. 9 del 26/08/2024

E

L'Ente del Terzo Settore _____ con sede legale in via _____ n. _____, a _____ – PI/CF _____ qui rappresentata dal
Legale rappresentante/Presidente _____

PREMESSO

CHE l'art.118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, la sussidiarietà è una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;

CHE l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 2, individua il Comune quale "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e al comma 5 sancisce che "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

CHE l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 imputa al Comune tutte le funzioni di amministrazione che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, soprattutto nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

CHE l'art. 2 del vigente Statuto Comunale recita testualmente: *“Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di PIANDIMELETO ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa”*;

CHE l'Amministrazione Comunale:

- riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali e sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative che coinvolgano direttamente i volontari;

CHE il Comune di Piandimeleto nell'ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale ha disposto di attivare anche per il biennio aprile 2026 – marzo 2028 un progetto di volontariato denominato **“CITTADINANZA ATTIVA”** con Enti del Terzo Settore interessati alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e promozione sociale che, per valenza e radicamento storico, finalità e obiettivi, che rappresentano pienamente i valori promossi dall'Amministrazione comunale;

CHE il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini i quali concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

CHE l'art. 2 del citato D.Lgs. n. 117/2017 riconosce “il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

CHE con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017;

CHE l'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 disciplina in modo diffuso, con particolare riferimento alle attività di interesse generale (previste dall'art. 5 del medesimo codice), l'utilizzo degli strumenti delle convenzioni prevedendo al primo comma che *"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"* da individuarsi mediante procedure comparative riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamato il quadro normativo di riferimento e motivazionale dell'azione come sopra indicati;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dell'ETS attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Piandimeleto e l'Ente del Terzo Settore (ETS) _____ per la realizzazione del progetto di volontariato denominato **"CITTADINANZA ATTIVA"** per lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e promozione sociale.

L'individuazione dell'Ente del Terzo Settore con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedura comparativa riservata alle medesime.

ART. 2 – OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'ETS _____ che si impegna a svolgere quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 come di seguito specificato:

- **Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni** (Assistenza e sorveglianza agli alunni presso le scuole durante il pre e post scuola; Assistenza e sorveglianza sugli scuolabus comunali durante il trasporto degli alunni frequentanti la scuola e il centro estivo; Attività ausiliaria intesa come aiuto allo scodellamento dei pasti presso mense scolastiche; Assistenza nello svolgimento di attività ludiche e centri estivi; Servizi di compagnia, accompagnamento e trasporto a visite mediche e commissioni, riordino e spesa a favore di anziani, adulti disabili);
- **Attività relativa all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale** (Accoglienza ed indirizzo ai turisti per la diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; Accoglienza ed assistenza al pubblico durante le manifestazioni culturali ricreative e sportive, presso le sedi utilizzate);

- **Attività relativa all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata** (Attività di supporto in tema di tutela, conservazione, custodia, vigilanza delle aree verdi, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale in genere, servendosi anche di piccole attrezzature di proprietà dell'Ente; Attività di difesa dell'ambiente).

Tutte le attività saranno svolte in stretto raccordo con la struttura comunale preposta.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L'ETS, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, in particolare il D. Lgs. n. 117/2017, nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'Amministrazione Comunale, provvede allo svolgimento delle attività elencate all'art. 2 con l'impiego dei propri volontari e del dettagliato progetto acquisito al prot. dell'ente n. _____ del _____ che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Le parti convengono che gli specifici interventi, relativi alle sopra individuate attività, dovranno essere richiesti dal Comune, concordati con l'ETS e attuati dalla stessa sulla base delle indicazioni espresse da i competenti uffici del Comune.

Il responsabile della gestione del progetto, sopra nominato, vigila sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa specifica di settore.

ART. 4 – IMPEGNI DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

L'ETS, per l'esecuzione delle attività della presente convenzione, si impegna a:

- prestare, **a titolo gratuito**, la propria collaborazione utilizzando i propri soci volontari;
- mettere a disposizione un numero congruo di volontari idonei allo svolgimento delle attività previste, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- garantire la continuità degli interventi dei volontari di cui alla presente Convenzione;
- svolgere le attività oggetto della presente Convenzione direttamente con i propri volontari escludendo qualsiasi possibilità di affidamento, anche parziale, delle attività stesse a soggetti terzi;
- fornire ai volontari impiegati nell'attività oggetto della presente convenzione, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del socio e l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza e a vigilare sul costante utilizzo della stessa;

- stipulare apposita polizza assicurativa, per i volontari impegnati nei servizi, contro infortuni in cui essi stessi potessero incorrere per effetto dell'attività; nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento dei servizi in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017. Copia della polizza deve essere consegnata al Comune;
- dotare i volontari di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e di ogni altro dispositivo di protezione previsto dalle norme vigenti in qualità di datore di lavoro;
- far osservare da parte dei volontari, un comportamento idoneo alla mansione assegnata, rispettoso della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché osservare la normativa vigente sulla riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti;
- provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari impegnati negli specifici settori di intervento previsti nella convenzione;
- contrarre adeguate polizze assicurative, per i mezzi intestati all'ETS, eventualmente utilizzati nel progetto, per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dai volontari durante l'espletamento delle attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Copia delle polizze devono essere consegnata al Comune;
- sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa;
- garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
- presentare mensilmente al Comune il rendiconto delle spese sostenute e, su richiesta, eventuali relazioni sull'attività svolta.

ART. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate all'art. 2 della Convenzione e del progetto allegato al presente atto;
- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e qualità dei servizi prestati dall'ETS attraverso incontri/relazioni periodiche;
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
- erogare il rimborso delle spese, riferite all'esecuzione del progetto, previsto al successivo art. 6 dietro presentazione, da parte dell'ETS, della nota di rimborso spese sottoscritta.

ART. 6 – RIMBORSO DELLE SPESE E TRACCIABILITA'

Le attività di volontariato non possono essere in alcun modo retribuite dai soggetti beneficiari delle stesse.

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune riconosce un rimborso spese, fino ad un massimo annuo (marzo anno n – febbraio anno n+1) preventivato di € 7.500,00.

Tali somme presunte potranno essere aumentate o diminuite sulla base delle spese sostenute per i servizi richiesti e le attività realizzate nel corso di ciascuna annualità, preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale sulla base del progetto allegato.

In generale la spesa, per essere ammissibile, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato;
- essere imputabile al progetto quale:
 - spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica, ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;
 - spesa indiretta per il funzionamento della struttura, senza specifico riferimento al progetto (ad esempio spese amministrative come: costi gestionali, costi per il contabile, ecc.). In tal caso, occorre determinare la spesa imputabile, in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
- essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata dall'Amministrazione.
- essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate all'ETS e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Per quanto sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER L'ATTIVITA' PRESTATATA:

- Spese per acquisto, pulizia e usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività;
- Spese per la cura e il decoro della persona per lo svolgimento delle attività;
- Spese per generi di conforto consumati durante l'attività, rimborso pasti e consumazioni varie;
- Eventuali altre spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività.

SPESE GENERALI IMPUTABILI ALLA CONVENZIONE:

- Oneri per la copertura assicurativa dei soci volontari (art.18 D.Lgs. n. 117/2017);
- Oneri per la quota d'iscrizione annuale dei volontari disponibili a collaborare alle attività di cui alla presente convenzione che si tessereranno o rinnoveranno la tessera associativa nel biennio aprile 2026 – marzo 2028.

SPESE CALCOLATE IN QUOTA PARTE (art. 56 D.Lgs. n. 117/2017):

- Spese per consulenza legale e fiscale;

- Spese per la gestione amministrativa e contabile;
- Spese per gestione, organizzazione, formazione e preventivo addestramento dei volontari;
- Spese di riscaldamento, luce, pulizia locali della sede centrale;
- Spese per manutenzione e aggiornamento delle attrezzature informatiche;
- Spese per telefono, fax, posta, cancelleria ecc.;
- Spese per acquisto indumenti D.P.I. da utilizzare nelle attività di volontariato;
- Spese bancarie e oneri finanziari;
- Spese derivanti dall'utilizzo degli automezzi di proprietà dell'ETS ed in comodato d'uso.

La liquidazione del rimborso avverrà mensilmente, tramite bonifico bancario, previa presentazione di apposita nota riepilogativa firmata dal Legale rappresentante, corredata di adeguata autodichiarazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e contenente la specificazione delle spese sostenute nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Associazione a disposizione per eventuali controlli e verifiche. L'ente provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle suddette note riepilogative.

L'ETS assume gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono all'Ente formale dichiarazione di conto corrente dedicato.

ART. 7 – DURATA

La durata della presente convenzione è fissata per il biennio aprile 2026 – marzo 2028.

La convenzione, alla naturale scadenza, potrà essere rinnovata, per eguale periodo, previa adozione di appositi provvedimenti da parte dei contraenti con esclusione di tacito rinnovo.

ART. 8 – RISOLUZIONE O REVOCA DEL RAPPORTO

È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso scritto all'altra nel termine di almeno sei mesi.

Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che le attività oggetto della presente convenzione non sono espletate in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistano comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2, dopo aver contestato almeno due volte a mezzo lettera raccomandata, all'ETS le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto.

L'Ente ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, per inadempienza grave da parte dell'Associazione.

L'ETS, qualora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, può chiederne la rescissione con comunicazione motivata ed anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, l'Ente riconoscerà alla Associazione le spese fino a quel momento sostenute al netto di eventuali danni arrecati.

La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'ETS qualora venga riscontrata l'inadempienza anche parziale da parte del Comune degli impegni assunti.

ART. 9 – SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il servizio prestato dall'ETS non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- i casi di forza maggiore, non imputabili all'ETS;
- in presenza di cause gravi, dovute al Comune.

Le parti si impegnano reciprocamente a definire e verificare, almeno una volta l'anno, l'andamento del progetto al fine di garantirne l'adeguato svolgimento. Fatto salvo l'impegno di entrambe le parti di comunicare tempestivamente le cause di forza maggiore che possano impedire parzialmente o complessivamente la realizzazione del progetto.

ART. 10 – DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e s.m.i, e del D.Lgs. 101/2018, di attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti dichiarano di essere rispettivamente informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alle attività oggetto della presente convenzione nei limiti e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del Regolamento UE n. 679/2016/UE, nonché della Legge e dei regolamenti attuativi eventualmente adottati dall'Ente.

I dati personali forniti e raccolti, durante la vigenza della Convenzione, verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati presso l'Ufficio competente e, successivamente, presso l'archivio generale dell'Ente.

Per l'Ente il Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) la società LEX&CO. SRL Via E. Montale, 12, 61028 - Piandimeleto (PU) contattabile all'indirizzo PEC dpo.lexeco@mypec.eu (configurato per ricevere anche da posta elettronica). Per l'ETS, il Presidente pro tempore.

ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Urbino.

Eventuali modifiche al presente protocollo d'intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'ETS deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'ETS si impegna a trasmettere ai propri volontari e collaboratori il Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Piandimeleto consultabile al link: <https://www.halleyweb.com/c041047/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/1> (*Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta*).

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'ETS è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con l'Ente.

In particolare, l'ETS ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'ETS si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione degli utenti accolti con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare i dati sensibili, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 14 – REVOCA E CLAUSOLE RESCISSORIE

L'Ente ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, per inadempienza grave da parte dell'Associazione.

L'ETS, qualora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, può chiederne la rescissione con comunicazione motivata ed anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, l'Ente riconoscerà alla Associazione le spese fino a quel momento sostenute al netto di eventuali danni arrecati.

ART. 15 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese, se dovute, a carico dell'ETS. La stessa è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 16 – ALLEGATI

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione oltre alla **Proposta progettuale** di cui al prot. n. _ del _____, comprensiva del Piano dettagliato delle spese, e di tutti i documenti ivi richiamati anche se non ad essa materialmente allegati.

ART. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Piandimeleto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Per l'ETS attuatore

IL PRESIDENTE

(Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'ETS attuatore dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti).